Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 15 aprile 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 87 DEL 15 APRILE 1955:

LEGGE 16 marzo 1955, n. 239.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali firmati a Parigi il 23 ottobre 1954: 1) Protocollo di integrazione del Trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948, concernente l'adesione dell'Italia all'Unione dell'Europa Occidentale; 2) Protocollo riguardante l'adesione della Repubblica Federale di Germania al Trattato dell'Atlantico del Nord firmato a Washington il 4 aprile 1949.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. 1516.

Modificazioni al regolamento approvato con regio decreto 6 settembre 1921, n. 1354, per l'esecuzione della legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo « Volturno » in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo « Volturno » in Napoli;

Visto il regio decreto 6 settembre 1921, n. 1354, col quale venne approvato il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1606, col quale venne istituito un Collegio di revisori presso l'Ente autonomo summenzionato;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'industria e commercio, per i trasporti e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

L'art. 8 del regolamento per l'esecuzione della legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo « Volturno » in Napoli, approvato col regio decreto 6 settembre 1921, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« Al presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposto, per ogni giorno di seduta del Consiglio, un gettone di presenza nella misura rispettivamente di lire 4000 e di lire 3000.

Al presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori è corrisposto, oltre ad un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione nella misura di lire 3000, un compenso annuale rispettivamente di lire 150.000 e di lire 120.000.

Ai presidenti ed ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori che, per l'esercizio delle loro funzioni, debbono spostarsi dalla propria residenza, spettano, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio ed una indennità di missione, nella misura e nei modi stabiliti dal regolamento interno ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — DE PIETRO — GAVA — ROMITA — VILLABRUNA — MATTARELLA — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 28. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1954, n. 1517.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto italiano di studi storici, con sede in Napoli.

N. 1517. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto italiano di studi storici, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 31. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 233.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in località Pila del comune di Perugia.

N. 233. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in località Pila del comune di Perugia, e la medesima viene autorizzata ad acquistare dalla Amministrazione demaniale un fabbricato situato nella stessa località.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 223. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 234.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in località Belvedere del comune di Villaga (Vicenza).

N. 234. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 5 novembre 1953, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in località Belvedere del comune di Villaga (Vicenza), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 19. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 235.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa dal titolo « Esaltazione della Croce », in Marcianise (Caserta).

N. 235. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa dal titolo « Esaltazione della Croce », in Marcianise (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 18. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 236.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in località Nave del comune di Fontanafredda (Udine).

N. 236. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Concordia in data 5 novembre 1954, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in località Nave del comune di Fontanafredda (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 17. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 237.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Marone, nel comune di Civitanova Marche (Macerata).

N. 237. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 24 maggio 1952, integrato con postille rispettivamente 10 aprile, 25 giugno e 24 agosto 1954, relativo alla erezione della parrocchia di San Marone, nel comune di Civitanova Marche (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 26. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 238.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Francesco da Paola, in località Pressocito del comune di Brancaleone (Reggio Calabria).

N. 238. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bova (Reggio Calabria) in data 13 aprile 1952, integrato con altro decreto e con dichiarazione entrambi in data 15 novembre 1954, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco da Paola, in località Pressocito del comune di Brancaleone (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 27. — CARLOMAGNO.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1954.

Sostituzione di un funzionario nella II sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460;
Visto il regio decreto 11 gennaio 1943, n. 37;
Vista la legge 20 aprile 1952, n. 524;

Visto il proprio decreto 20 ottobre 1954, n. 21541, con il quale l'ispettore generale del Genio civile dottor ing. Aldo Rossi è stato nominato presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici a decorrere dal 1° novembre 1954;

Visto il decreto Ministeriale 26 ottobre 1954, n. 40987, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui il presidente della II sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici dott. ing. Silvio Camilletti è stato collocato a riposo dal 1° novembre 1954;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del suddetto funzionario;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1954 il presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici dottor ing. Aldo Rossi, è assegnato alla II sezione del Consiglio stesso, in sostituzione del dott. ing. Silvio Camilletti, collocato a riposo col decreto Ministeriale n. 40987, di cui alle premesse.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1955
Registro n. 2, foglio n. 345

(1921)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1955.

Sostituzione di membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648, riflettente il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Visti i decreti luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154 e 5 settembre 1944, n. 202;

Visto il decreto Presidenziale 9 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti in data 4 dicembre 1951, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 235, con il quale i signori dott. Stanislao Vista, dott. Erasmo Caravale, dott. Antonio Capozio e dott. Ettore Alessio, furono nominati membri del Comitato di liquidazione;

Visto il decreto Presidenziale 12 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1953, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 60, con il quale i signori avvocato Beniamino Caravita, ing. Giuseppe Natale, dottor Claudio Del Conte e dott. Biagio Incoronato, vennero nominati membri del Comitato di liquidazione per il biennio 1° luglio 1953-30 giugno 1955, in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il decreto Presidenziale 6 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti in data 5 maggio 1953, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 181, con il quale il dott. Ezio Gionta venne nominato membro del Comitato di liquidazione per il biennio 1° marzo 1953-20 febbraio 1955, in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il decreto Presidenziale 15 novembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1952, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 262, con il quale il dottor Domenico Penazzo, maggior generale medico della riserva, venne nominato membro del Comitato di liquidazione;

Viste le lettere di dimissione dall'incarico dei predetti dott. Vista, dott. Caravale, dott. Capozio, dottor Alessio;

Viste le note n. 9141/B/5, n. 9142/B/5 del 30 luglio 1954, n. 9409/B/5 del 26 ottobre 1954 e n. 9449/B/5 del 27 ottobre 1954, con le quali l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra ha comunicato che l'avv. Caravita, i dottori Del Conte, Incoronato e Gionta hanno rassegnato le dimissioni e l'ing. Natale è deceduto il 20 giugno 1954, ed a sostituirli ha designato i signori geom. Marcello Casentini, generale a riposo Ettore Brunetti, dott. Battista Mazzei, generale Federico Morozzo della Rocca e dott. Elio Amatucci;

Considerato che il magg. gen. medico dott. Penazzo ha cessato dall'incarico perchè richiamato in servizio;

Ritenuta la necessità della loro sostituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I signori dott. Stanislao Vista, dott. Erasmo Caravale, dott. Antonio Capozio, dott. Ettore Alessio, generale dott. Domenico Penazzo, avv. Beniamino Caravita, dott. Claudio Del Conte, dott. Biagio Incoronato, dott. Ezio Gionta, cessano di far parte del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra dal 1° novembre 1954.

Art. 2.

A decorrere dal 1° novembre 1954 il dott. prof. Virginio De Bernardinis, tenente generale medico a riposo, i signori rag. Domenico Marocco, ispettore superiore di ragioneria, dott. Benedetto Mauro, consigliere della Corte dei conti a riposo, dott. Gaetano Picconi, consigliere della Corte dei conti a riposo, prof. dott. Arturo Sabatini, colonnello medico della riserva, sono nominati membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

Art. 3.

Dal 1° novembre 1954 e per la durata di un biennio i signori geom. Marcello Casentini, generale a riposo Ettore Brunetti, dott. Battista Mazzei, generale a riposo Federico Morozzo della Rocca, dott. Elio Amatucci, sono nominati membri del Comitato di liquidazione in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1955
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 93

(1920)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1955.
Sostituzione di un componente il Comitato di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER LE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano;

Visto l'art. 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, con il quale le funzioni dell'Ente Nazionale Metano sono attribuite all'Ente Nazionale Idrocarburi;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1951, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n 354, concernente la nomina dei componenti il Comitato di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640;

Visti i decreti Ministeriali 30 maggio 1952, 31 gennaio 1953 e 19 luglio 1954, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 26 agosto 1952, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 200, il 5 marzo 1953, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 54 e il 6 novembre 1954, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 370, relativi alla sostituzione di alcuni componenti il Comitato predetto;

Ritenuto che il rag. Italo Bellini è stato collocato a riposo;

Vista la designazione formulata dal Ministero del tesoro per la sostituzione del membro predetto;

Decreta:

Il dott. Gino Baita è nominato componente del Comitato previsto dall'art. 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, in sostituzione del rag. Italo Bellini.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1955

Il Ministro per l'industria e il commercio
VILLABRUNA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1955
Registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 3

(1919)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 4 aprile 1955.
Norme per la profilassi della tubercolosi bovina.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerata la necessità di promuovere il risanamento degli allevamenti bovini infetti da tubercolosi mediante un adeguato piano di profilassi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Decreta:

1. - Gli allevatori che, in applicazione delle norme contenute nell'art. 69 del vigente regolamento di polizia veterinaria, intendono aderire al piano di profilassi della tubercolosi bovina, stabilito col presente decreto, devono presentare domanda alla competente Prefettura - Ufficio veterinario provinciale.

Nella domanda, alla quale sarà allegata la planimetria dei ricoveri, deve essere indicato l'effettivo degli animali bovini distinti per razza e categoria.

2. - Il veterinario provinciale, ricevuta la domanda, rileva il numero degli animali recettivi alla tubercolosi bovina esistenti nell'allevamento ed accerta che sussistano le condizioni igienico-sanitarie essenziali all'attuazione del piano profilattico, dando anche, all'occorrenza, le disposizioni per la sistemazione dei ricoveri.

3. - Gli animali bovini di età superiore a due mesi sono sottoposti alla prova diagnostica della tubercolina con il metodo intradermico, distribuita a norma dell'art. 183 del vigente testo unico delle leggi sanitarie.

Le prove diagnostiche sono eseguite da veterinari autorizzati dal Prefetto, sotto il controllo del veterinario provinciale.

4. - Gli animali che reagiscono positivamente alla tubercolina devono essere separati subito dai rimanenti in attesa della loro eliminazione dall'allevamento, ferma restando l'applicazione delle misure prescritte dall'art. 102 del regolamento di polizia veterinaria nei riguardi dei bovini colpiti da tubercolosi clinicamente manifesta.

Gli animali che reagiscono in modo dubbio alla tubercolina saranno sottoposti a nuova prova a conveniente distanza di tempo.

Gli animali che reagiscono negativamente, previa visita clinica favorevole, saranno contrassegnati all'orecchio destro con marca metallica portante, oltre la sigla della Provincia, e un numero progressivo, la dicitura « controllo TBC ».

5. - L'allevamento controllato viene iscritto dal veterinario provinciale nell'apposito registro (mod. *A*) nel quale devono essere elencati gli animali marcati (tubercolin-negativi). Sarà fatta anche annotazione degli animali tubercolin-positivi e della data della loro eliminazione.

L'allevamento non viene registrato se, in seguito al risultato degli accertamenti di cui al n. 3, il proprietario rinuncia alla attuazione del piano profilattico.

6. - Possono richiedere l'iscrizione nel registro sopra indicato anche i proprietari che posseggono allevamenti indenni da tubercolosi o che hanno già provveduto a risanarli di loro iniziativa.

L'iscrizione è fatta dopo eseguite le operazioni di cui ai precedenti nn. 2 e 3.

7. - Negli allevamenti controllati sono vietati: *a*) l'uso di vaccini e di prodotti terapeutici antitubercolari; *b*) l'uso, per l'alimentazione degli animali, del latte e suoi residui provenienti da bovine tubercolin-positive dell'allevamento nonchè da caseifici, latterie o altre

aziende; *c*) l'immissione di altri animali che non abbiano subito prima la prova della tubercolina con esito negativo e con le modalità prescritte nel precedente n. 3; *d*) gli spostamenti per l'alpeggio, se non preventivamente approvati dal veterinario provinciale; *e*) lo impiego di personale di stalla affetto da tubercolosi.

8. - Trascorso il periodo di sei mesi dalla registrazione dell'allevamento e di almeno tre mesi dall'eliminazione dell'ultimo soggetto tubercolin-positivo, gli animali sono sottoposti a nuovo accertamento diagnostico.

Se l'esito della prova non risulta negativo in tutti gli animali, i successivi accertamenti saranno ripetuti a distanza di tempo non inferiore a tre mesi. Gli animali con reazione positiva devono essere allontanati immediatamente.

L'allevamento è riconosciuto indenne da tubercolosi quando, eliminati tutti i soggetti tubercolin-positivi, due successive prove tubercoliniche eseguite a intervallo di sei mesi hanno dato esito negativo in tutti gli animali. L'attestazione (mod. *B*) di « allevamento bovino indenne da tubercolosi sotto il controllo dello Stato » è rilasciata dal veterinario provinciale in conformità del disposto del secondo comma dell'art. 69 del regolamento di polizia veterinaria. L'allevatore ha la facoltà di avvalersi di tale qualifica per le stalle controllate delle proprie aziende.

9. - L'attestazione di sanità mod. *B* è valida per un anno, e può essere rinnovata soltanto dopo che tutti gli animali dell'allevamento siano stati sottoposti nuovamente alla prova della tubercolina con esito negativo. In caso diverso si applicano le misure indicate nel secondo comma del precedente n. 8.

10. - In base a tale riconoscimento gli allevatori interessati hanno diritto di richiedere al veterinario provinciale il rilascio di certificati (mod. *C*) attestanti che l'animale o gli animali in essi considerati provengono da un « allevamento indenne da tubercolosi controllato dallo Stato ».

11. - La tubercolina occorrente agli accertamenti previsti ai nn. 3, 6, 8 e 9 è fornita gratuitamente dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, il quale può anche concorrere al risanamento degli allevamenti con l'erogazione di sussidi in quelle Regioni e Provincie nelle quali questo riveste particolare importanza.

Sono a carico degli interessati le prestazioni dei veterinari incaricati dell'esecuzione delle prove della tubercolina, secondo una tariffa fissata dal Prefetto.

Ai veterinari provinciali è dovuto, a carico degli interessati, il compenso per il rilascio dei certificati di cui al precedente n. 10, nella misura stabilita dalla tabella *B*, lettera *C*, n. 1, annessa alla legge 26 settembre 1954, n. 869.

12. - I Prefetti della Repubblica, il Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, il Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste sono incaricati, a mezzo dei veterinari provinciali, dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1918)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Ospedale infantile e Pie fondazioni Burlo Garofolo e dott. Alessandro e Aglaia de Manussi di Trieste ad istituire una scuola a corso annuale per puericultrici.

Con decreto commissariale di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione n. 370.20400,3v.85/3.62274, in data 8 marzo 1955, l'Ospedale infantile e Pie fondazioni Burlo Garofolo e dott. Alessandro ed Aglaia de Manussi di Trieste, è stato autorizzato ad istituire una scuola a corso annuale per puericultrici, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Con lo stesso decreto è stato approvato il regolamento per il funzionamento della scuola.

(1761)

Rettifica del decreto commissariale di autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione della somma di L. 480.000 da utilizzarsi per l'acquisto di un'area edificatoria sita in Tossignano (Bologna).

Con decreto commissariale n. 370.24005.13/6.60899 in data 30 marzo 1955, si è provveduto a rettificare il decreto commissariale n. 370.24005.13.6.63373 in data 12 novembre 1954. Per effetto di tale rettifica, l'area edificatoria sita in Tossignano, già indicata in « mq. 240 », deve intendersi indicata in « mq. 2.400 ».

(1881)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato relativo ai lavori della Commissione europea del Danubio

La Commissione europea del Danubio si è riunita a Roma in sessione ordinaria dal 22 al 28 febbraio 1955 per continuare l'esame delle domande di crediti presentate alla Commissione

Erano presenti i delegati della Francia, della Grecia, dell'Italia e del Regno Unito e l'osservatore della Repubblica federale tedesca.

(1930)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Sala Giuseppe fu Gustavo, già esercente in Milano, corso d'Italia n. 46.

Tali marchi recavano il n. 117-MI.

(1906)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 12 febbraio 1955 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Arsago Seprio (Varese) in collegamento con l'Ufficio postale e telegrafico di Gallarate.

(1799)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Vallerotonda

Con decreto Ministeriale 30 marzo 1955, n. 1235, è stata approvata, previa decisione sulle opposizioni presentate e con stralci e prescrizioni, il piano di ricostruzione di Vallerotonda vistato in due planimetrie in scala 1:1000 e sono state rese esecutorie le annesse norme edilizie.

Per l'esecuzione di detto piano è assegnato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(1793)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 20

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5% 1959, n. 6295, del capitale nominale di L. 20.000, a favore di Lamagna Luigi fu Vincenzo, domiciliato in Napoli (vincolato per cauzione), col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 1° aprile 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(1796)

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 18.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 287 — Data: 21 giugno 1951 — *Ufficio che rilasciò la ricevuta*: Intendenza di finanza di Imperia — Intestazione: Aicardi Renata fu Nicola — Titoli del Debito pubblico, nominativi: 1 — Capitale L. 25.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 864 — Data: 25 settembre 1953 — *Ufficio che rilasciò la ricevuta*: Ufficio ricevimento — Intestazione: Giove Domenico — Titoli del Debito pubblico, al portatore: 1 — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 614 — Data: 4 agosto 1949 — *Ufficio che rilasciò la ricevuta*: Tesoreria provinciale di Cagliari — Intestazione: Zonca Antonio fu Mauro — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2600 — Data: 31 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Giavi Roberto — Titoli del Debito pubblico, nominativi: 3 — Capitale L. 16.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 761 — Data: 2 settembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Faggella Manlio fu Gabriele — Titoli del Debito pubblico, nominativi: 1 — Capitale L. 47.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 marzo 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(1351)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 85

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 14 aprile 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	632,75	145,77
» Firenze	624,80	634 —	145,70
» Genova	624,90	634 —	145,75
» Milano	624,90	632,75	145,77
» Napoli	624,85	634,50	145,70
» Palermo	624,89	632,80	145,77
» Roma	624,90	632,75	632,77
» Torino	624,93	634 —	145,70
» Trieste	624,89	—	145,70
» Venezia	624,88	632,50	145,78

Media dei titoli del 14 aprile 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,05
Id. 3,50 % 1902	60,35
Id. 5 % 1935	93,25
Redimibile 3,50 % 1934	81,50
Id 3,50 % (Ricostruzione)	71,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	88,10
Id. 5 % 1936	92,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,85
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 14 aprile 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	632,75
1 franco svizzero	»	145,77

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo « Famiglia cooperativa ed agricola », con sede in Dazio (Sondrio).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 marzo 1955, i poteri conferiti al geom. Emilio Roncaioli, commissario della Società cooperativa di consumo « Famiglia cooperativa ed agricola », con sede in Dazio (Sondrio), sono stati prorogati fino al 31 maggio 1955.

(1932)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dott.ssa Anna Maria Dei fu Ugo, nata a Bologna il 25 gennaio 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in «scienze naturali» rilasciatole dalla Università di Bologna in data 13 agosto 1940, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1939-1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(1823)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario «Alto Rivoli e Caprino Veronese», con sede nel comune di Rivoli Veronese (Verona).

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 5, foglio n. 82, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario «Alto Rivoli e Caprino Veronese», con sede nel comune di Rivoli Veronese (Verona), ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Crivellini Ugo, presidente;

De Massari Giuseppe, Testi Gaetano, Ortombina Silvio, Ambrosi Augusto, Bertasi Giuseppe, Vaona Angelo, membri.

(1719)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Rotondella (Matera) al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Rotondella (Matera), non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Rotondella (Matera), è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1955

Il direttore generale: FORMENTINI

(1842)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Nomina di tre assistenti di 2ª classe in prova nel ruolo dei chimici-farmacisti dell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1955 (registro n. 1 Presidenza, foglio n. 142), con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati vincitori nel concorso per esami a tre posti di assistente di 2ª classe in prova nel ruolo dei chimici farmacisti dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, ed il regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1941, n. 95, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale della detta Amministrazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istitui l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 695, contenente norme relative ai servizi ed ai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212, sulla revisione del trattamento economico dei dipendenti statali;

Decreta:

Art. 1.

I sottonotati dottori in chimica sono nominati, a decorrere dal 16 marzo 1955, assistenti di 2ª classe in prova nel ruolo dei chimici farmacisti dell'Amministrazione della sanità pubblica:

1) Capasso dott. Romano;
2) Simeone dott. Alessandro;
3) Maresca dott.ssa Maria.

Art. 2.

Ai predetti, durante il periodo di prova, della durata di sei mesi, sarà corrisposto l'assegno annuo lordo di L. 293.880, oltre le altre indennità come per legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 21 febbraio 1955

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1955
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 134. — FLAMMIA

(1740)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Teramo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Teramo in data 6 marzo 1954, n. 30252, con cui è stato indetto il concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Teramo;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Teramo è costituita come appresso:

Presidente:

Pignataro dott. Nilo, vice prefetto.

Componenti:

La Branca prof. Giovanni, docente in igiene;

Giacomello prof. Giordano, docente in chimica;

Intonti prof. Roberto, dell'Istituto superiore di sanità;

Dionisio dott. Anselmo, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Teramo.

Segretario:

Eligio dott. Vitale.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 5 aprile 1955

p. *L'Alto Commissario*: DE MARIA

(1940)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a un posto di consigliere statistico (gruppo A, grado 8°) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1294, recante norme per il conferimento dei posti di consigliere statistico nell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo al provvedimento per l'incremento demografico, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale della Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-43, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1942, n. 987, recante nuove norme per il conferimento dei posti di consigliere statistico nell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione od assegno rinnovabile di 1ª categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, recante le nuove tabelle organiche del personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che sopprime l'Unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione di mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93 che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari-volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146, recante modifiche al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 40, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, concernente la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione, agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, relativo all'aumento dei limiti massimi di età, previsti per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato nei riguardi degli assistenti di Università e di Istituti di istruzione universitaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per la estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, con la quale è stato temporaneamente elevato di anni cinque il limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952 n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili, per eventi di guerra o connessi con lo stato di guerra, delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale.

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212, concernente la revisione del trattamento economico dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, recante maggiorazioni delle competenze spettanti ai dipendenti statali in relazione al ripristino delle ritenute erariali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che fra l'altro estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 97107/12106 in data 20 novembre 1954;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di consigliere statistico (gruppo *A*, grado 8°) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, al quale potranno prendere parte gli impiegati appartenenti al gruppo *A* dipendenti dal Ministero delle finanze o da altri Ministeri, nonchè gli estranei all'Amministrazione.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di laurea in economia e commercio, o in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche ed attuariali o in ingegneria o in scienze matematiche oppure in matematica e fisica, ovvero il diploma di abilitazione nelle discipline statistiche.

Art. 3.

Limiti di età

Per partecipare al concorso in parola gli aspiranti, alla data del presente decreto, debbono avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il suddetto limite di età è elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 44:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui alla precedente lett. *A*) si cumulano con quelle di cui alle lettere *B*) e *C*), purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Inoltre il limite massimo di età è protratto sino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951, travavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

c) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

d) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero.

Per i funzionari che prima dell'istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario, il suddetto limite massimo di età (anni 45) si cumula con gli altri benefici previsti dalle norme in vigore in materia di limiti di età per la partecipazione ai concorsi.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;
il titolo di studio;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalle domande dovrà risultare altresì:
il domicilio;
l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Non possono partecipare al concorso di cui all'art. 1 coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per lo stesso impiego senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è stabilito per i coniugati.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente:
1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana, della buona condotta e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine di cui al precedente comma, una copia integrale dello stato di servizio come previsto dall'art. 7, il titolo di studio ed il certificato medico ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, dei titoli di studio prescritti nel precedente art. 2 per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

E) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi; rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

H) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica):

copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto:

certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre):

certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima):

certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200 di data non anteriore al bando con note dell'ultimo quinquennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Ugualmente non occorre per le firme del segretario del comune di Roma e dei notai della stessa città che autenticano, ai sensi dell'art. 4 del bando, la sottoscrizione dei candidati sulla domanda di ammissione al concorso.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici

(Precedenza o preferenza nelle nomine e elevazione dei limiti massimi di età)

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei congiunti e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, degli appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952,

n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), rilasciato in data non anteriore a quella del bando, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100 da cui risulti che al 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

v) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100 da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, della autorità militare;

y) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà stabilita con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali, si osserveranno le norme del capitolo sesto del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame avrà luogo a Roma e consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo da una Amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

Art. 11.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

Prove scritte

Parte prima:
1) statistica metodologica;
2) statistica economica.

Parte seconda:
1) analisi matematica (algebrica e infinitesimale);
2) matematica finanziaria ed attuariale.

Parte terza:
1) economia politica;
2) scienza delle finanze e ordinamento tributario italiano.

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonchè su:
1) nozioni di diritto civile;
2) nozioni di diritto amministrativo.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

Il vincitore del concorso sarà nominato consigliere statistico in prova (gruppo *A*, grado 8°) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e, se riconosciuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, conseguirà la nomina a consigliere statistico dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Art. 15.

Al vincitore del concorso che sarà ammesso all'impiego, compete, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 8° oltre alle indennità di carovita e le altre competenze accessorie spettanti a norma di legge.

Il vincitore del concorso che provenga da altri ruoli civili di personale statale, nei quali rivestiva il grado ottavo oppure grado superiore beneficierà per quanto concerne il trattamento economico delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1954

p. *Il Ministro*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1955
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 394. — BENNATI

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale - (Ufficio concorsi) - ROMA

Il sottoscritto . . . .
di . . . . . e di . . . . . . nato a . . . . (prov. . . . .)
il . . . . e residente in . . . . (prov. . . . .)
via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso a un posto di consigliere statistico in prova.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3), di non aver riportato condanne penali (4), di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . . (5).

. . . . li 1954

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

V. per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6) . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;
combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;
profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;
decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;
capo di famiglia numerosa;
mutilato od invalido militare o civile di guerra;
mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;
dipendente dall'U.N.S.E.A.;
perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;
dipendente dall'I.R.C.E.;
colpito da leggi razziali;
assistente ordinario o straordinario di Università o di Istituti superiori;
dipendente civile di ruolo;
sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

(3) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . .; ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Le firme del notaio o del segretario comunale vanno legalizzate dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, quella del notaio, dal sindaco quella del segretario comunale e dal prefetto quella del sindaco; la legalizzazione non occorre però per le firme del segretario del comune di Roma e dei notai della stessa città. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1917)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad otto posti di segretario aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B), nel ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 26 agosto 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 30 ottobre 1954, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad otto posti di segretario aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo amministrativo del Corpo delle miniere;

Ritenuta la necessità di stabilire i giorni per lo svolgimento delle prove scritte del concorso medesimo;

Visto il fonogramma n. 7131/12106 in data 30 marzo 1955, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza lo svolgimento delle prove scritte del suindicato concorso nei giorni 18, 19, 20 e 21 aprile 1955;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami ad otto posti di segretario aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*), nel ruolo amministrativo del Corpo delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 26 agosto 1954, nelle premesse citato, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 18, 19 e 20 aprile 1955, alle ore 8,30 e presso la sede del Ministero, via Molise n. 2, Roma, nel giorno 21 aprile 1955, alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1955

p. *Il Ministro*: BATTISTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1955
Registro n. 10, foglio n. 7

(1950)

PREFETTURA DI GORIZIA

Graduatoria generale del concorso per il conferimento del posto di medico direttore del Dispensario antivenereo di Gorizia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio decreto n. 17145 in data 22 dicembre 1953, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di medico direttore del Dispensario antivenereo di Gorizia;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra e ritenuto regolare il procedimento seguito dalla Commissione anzidetta nell'espletamento dei lavori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto Ministeriale 30 novembre 1937;

Decreta:

E' approvata nelle seguenti risultanze la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento del posto di medico direttore del Dispensario antivenereo di Gorizia:

1. Gobbo dott. Antonio . . . . punti 96 — su 150
2. Donadio dott. Giuseppe . . . » 78,50 »

Pertanto il dott. Antonio Gobbo viene dichiarato vincitore del concorso in parola.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Gorizia, addì 15 marzo 1955

Il prefetto: DE ZERBI

(1845)

PREFETTURA DI PIACENZA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto numero 33236 in data 13 novembre 1954, col quale il dott. Vincenzo Ettore Talarico venne dichiarato vincitore della seconda condotta medica del comune di Gropparello;

Visto il successivo decreto 19 gennaio 1955, n. 2065 Div. 3/1 col quale il predetto dott. Talarico venne dichiarato vincitore di altra condotta medica in sostituzione del dott. Dino Medagliani rinunciatario;

Viste le dichiarazioni di rinuncia alla titolarità della succitata condotta di Gropparello da parte dei candidati dottori Roberto Lonardi, Carlo Nani e Giovanni Poli che seguono immediatamente in graduatoria secondo l'ordine di preferenze indicato dai candidati stessi;

Ritenuto doversi procedere alla assegnazione della condotta di cui innanzi al dott. Gianfranco Malvicini che segue nella detta graduatoria;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Il dott. Gianfranco Malvicini è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica di Gropparello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Gropparello.

Piacenza, addì 24 marzo 1955

Il prefetto: OTTAVIANO

(1754)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.